



**COMUNE DI CANONICA D'ADDA**  
Provincia di Bergamo

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 11 Del 22-02-2016

**Oggetto:** LEGGE DI STABILITA' 2016 - BLOCCO AUMENTI TARIFFA=  
RI - ABOLIZIONE IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA -  
CONFERMA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE  
PUBBLICHE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>CEREA GIANMARIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CRESPI PATRIZIA MARIA</b> <b>DAFNE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TIBALDI PIER LUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SPADA TIZIANA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0 ()

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Dato atto che il decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana il Ministro" ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città Metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Sicilia.

Dato atto che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali.

Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Preso atto delle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio;

Dato atto che nel comunicato 28 ottobre 2015 il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci".

Preso atto che il comma 25 della legge di stabilità 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) ha abrogato la disposizione contenuta nel D.lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) che avrebbe dovuto sostituire TOSAP – COSAP- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni-canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Preso atto altresì che la legge di stabilità anno 2016 introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, ovvero una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI):

*"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,*

*e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto il vigente "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.10.1995;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/12/2014 avente ad oggetto: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'ano 2015. Conferma",
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 19.01.2015 con la quale è stata confermata la vigenza per l'anno 2015 della Tosap, dell'imposta di pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni per effetto della risoluzione ministeriale MEF nr.1/DF del 12 gennaio 2015.
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 del 30.03.2015 con la quale è stato modificato il provvedimento 103 introducendo un'altra tipologia di occupazione temporanea relativa alle fiere;

Considerato che nel DUP 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.78 del 18.12.2015 viene confermata la volontà di mantenere per l'anno 2016 le stesse tariffe per la tosap deliberate nell'anno 2015 a garanzia della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio 2016/2018 viene assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni;

Ritenuto poter confermare per l'anno 2016 la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche applicata nell'anno 2015;

Confermate come segue le tariffe da applicare nel 2016:

#### **PARTE I -OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell' ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti saranno calcolate con riferimento al vigente regolamento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

## PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
1.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Euro per mq.	24,00	18,00
1.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	Euro per mq	16,80	12,60
1.3	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	Euro per mq	16,80	12,60
1.4	Passi carrabili:			
1.4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata	Euro per mq	12,00	9,00
1.4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	Euro per mq	21,60	16,20
1.4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;	Euro per mq	12,00	9,00
1.4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	Euro per mq	21,60	16,20
1.4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	Euro per mq	16,80	12,60
1.5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	Euro per mq	24,00	18,00

## PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie 2 categorie di cui al regolamento comunale, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento stesso. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	Euro per mq.	1,50	1,00
2.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	Euro per mq	1,05	0,70
2.3	Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	Euro per mq	1,05	0,70
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Euro per mq	2,25	1,50
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e	Euro	0,30	0,25

	produttori agricoli che vendono il loro prodotto	per mq		
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Euro per mq	0,30	0,20
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	Euro per mq	1,50	1,00
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Euro per mq	1,05	0,70
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	Euro per mq	1,05	0,70
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione	Euro per mq	0,75	0,50
2.11	Occupazione in occasione di manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale sportivo organizzate da associazioni e gruppi che vedono il coinvolgimento di ambulanti, hobbisti ed espositori vari: - attività commerciale di vendita fino a 10 mq - attività commerciale di vendita oltre 10 mq - hobbisti ed espositori - Onlus e Associazioni riconosciute	Euro Euro Euro Euro	5,00 10,00 5,00 Esenti	

#### PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente delibera.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	Euro	195,00	130,00
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	Euro	55,00	
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annui	Euro	85,00	55,00
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua		15,00	11,00

4. Per la costruzione a cura del Comune ai gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: -fino a 1 Km lineare -superiore al Km lineare	Euro	6,00 9,00	3,00 4,50
5.2	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: -fino ad 1 Km lineare -superiore al Km lineare	Euro	7,80 11,70	3,90 5,85
5.3	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: -fino ad 1 Km lineare -superiore al Km lineare	Euro	9,00 13,50	4,50 6,75
5.4	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: -fino ad 1 Km lineare -superiore al Km lineare	Euro	12,00 18,00	6,00 9,00

#### PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- Per rimpianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
A	Centro abitato	Euro	31,00	
B	Zona limitrofa	Euro	26,00	
C	Sobborghi e zone periferiche	Euro	16,00	
D	Frazioni	Euro	6,00	

- La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
- Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
- Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte H, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

## PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per rimpianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI		TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
A	Centro abitato	Euro	11,00	
B	Zona limitrofa	Euro	8,00	
C	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	Euro	6,00	

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alla conferma delle tariffe proposte per l'anno 2016;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. Di prendere atto che il comma 25 della legge di stabilità 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) ha abrogato la disposizione contenuta nel D.lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) che avrebbe dovuto sostituire TOSAP – COSAP- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni- canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Di prendere altresì atto di quanto stabilito dalla medesima legge al *comma 26* con il quale si dispone la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, ovvero una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI).
3. Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016 la misura della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le modalità dettagliate in premessa dando atto che le misure della tassa così determinate assicurano il pareggio economico del bilancio di previsione 2016.
4. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria".
5. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente con voti favorevoli espressi in forma palese;

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 22/02/2016

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.**


Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto:

**LEGGE DI STABILITA' 2016 - BLOCCO AUMENTI TARIFFARI - ABOLIZIONE IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA - CONFERMA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2016.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, Il 22.02.2016


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maffi Giovanna





**Parere del Revisore dei Conti**  
**sulla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per**  
**l'anno 2016. Conferma.**

IL REVISORE DEI CONTI  
del COMUNE DI CANONICA D'ADDA



**Dott. BORMOLINI MICHELE**

Preso atto che il comma 25 della legge di stabilità 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) ha abrogato la disposizione contenuta nel D.lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) che avrebbe dovuto sostituire TOSAP – COSAP- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni- canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Preso atto altresì che la legge di stabilità anno 2016 introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, ovvero una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI).

Vista l'allegata proposta nr. 13 di deliberazione della Giunta Comunale con la quale si confermano per l'anno 2016 le tariffe per la tassa relativa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche applicate nell'anno 2015 dettagliate nel provvedimento.

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole alle tariffe proposte con la citata proposta nr. 13.

Canonica D'Adda, li 22 febbraio 2016

Il Revisore dei Conti  
Dott. Bormolini Michele

A circular stamp from the Comune di Canonica D'Adda. It contains the text "22 FEB. 2016" and "PROV. 10001726". There is a handwritten signature over the stamp.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to CERIA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 29 FEB 2016 Reg. N° 84 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari (Prot. N° 1943)

Canonica d'Adda, li 29 FEB 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data \_\_\_\_\_, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

---